



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

Circolare n.10

A Tutto il Personale docente e ATA
AI DSGA
Loro Sedi
Sito web

I.I.S.S. "G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"-MAZARA DEL VALLO
Prot. 0007347 del 12/09/2023
III-3 (Uscita)

Oggetto: Disposizioni di servizio. Vigilanza a.s.23.24.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. 297/1994;

Visto il DPR 275/1999;

Visto il D. Lgs. 165/2001 artt. 5 e 25;

Visto il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;

Vista la Legge 107/2015 fornisce in via preventiva alcune misure organizzative, raccolte nelle presenti disposizioni, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni o di terzi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra gli insegnanti nelle classi;
4. nel corso dell'intervallo;
5. durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo agli studenti con disabilità;
7. nel corso di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione;
8. durante le assemblee di classe o di Istituto.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA :

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile. Per ricorrente giurisprudenza, inoltre, l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica (Cassazione Civile – sez. I – sentenza 3074 del 30.03.1999). E' ragionevole, d'altra parte, che l'obbligo assume contenuti (modalità e intensità) diversi in rapporto alle condizioni ambientali, all'età e al grado di maturità degli allievi. Anche il CCNL 29.10.2007 art. 29 c. 5 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi concessa".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C. in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

provi di non aver potuto impedire il fatto. Dispone, d'altra parte, l'art. 2048 C.C. che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [...] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.04.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno e la dovuta diligenza nella vigilanza. La Corte dei Conti (Sez. III, 19.02.1994, n. 1623) ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. I docenti sono tenuti a vigilare sugli studenti e a impedire che commettano illeciti, a pena di responsabilità. Questo obbligo non cessa nemmeno quando gli alunni diventano maggiorenni. A tale proposito la sentenza della Cassazione, n.2334, del 31 gennaio 2018 recita: "il dovere di sorveglianza sugli alunni non cessa con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, in quanto essi continuano ad essere allievi anche dopo tale momento". Dunque, la vigilanza sul comportamento degli studenti non è legata alla minore o maggiore età degli stessi, ma è connessa all'attività di insegnamento. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.09.2007 Tabella A).

Ulteriori misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate che riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

- docenti e collaboratori scolastici vigileranno, in primis, sul rispetto delle misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.11 avente come oggetto: "**Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.**" Portata a conoscenza con Circolare n.9 del 12/09/2023.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico, si dispone che nell'atrio e nei corridoi dei rispettivi piani di servizio siano presenti collaboratori scolastici (come da Piano Annuale delle Attività predisposto dal DSGA), i quali prestano la dovuta accoglienza e vigilano sul passaggio degli studenti fino alla loro entrata nelle rispettive aule. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato deve avvisare tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero. Per prevalenti motivi di pubblico interesse afferenti a delicate ragioni di sicurezza e a fondamentali ragioni disciplinari connesse alla didattica, è necessario tenere presente che possono accedere ai piani e alle aule solo i docenti, gli studenti iscritti, il personale, operai, manutentori e individui autorizzati dal Dirigente Scolastico. Non è assolutamente consentito l'accesso ai piani e alle aule di familiari, ex alunni ed estranei, i quali potranno, dopo essersi fatti riconoscere dal collaboratore scolastico in portineria, attendere nell'atrio la persona desiderata. Docenti, personale ATA e studenti non possono ricevere nessuno ai piani. Inoltre, considerata l'esposizione al rischio di intrusione di estranei e valutato il conseguente beneficio relativo alla sicurezza, i collaboratori scolastici responsabili del servizio in portineria provvederanno, prima di consentire l'accesso ad estranei, ad accertarsi dell'identità della persona e della motivazione all'ingresso nell'Istituto. Questa disposizione risulta utile a garantire la necessaria sicurezza a tutti coloro che quotidianamente lavorano e studiano nel nostro Istituto.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE AULE.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva e sicura lo stesso cambio di insegnanti, vigilando sulle aule interessate al cambio di turno, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà celermente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi sono tenuti a farsi trovare, al cambio dell'ora, davanti all'aula interessata, per non interrompere la sorveglianza sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e riferire a un collaboratore del D.S. e, suo tramite, alla Segreteria del personale.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerata la struttura particolarmente articolata e complessa degli edifici, al fine di regolamentare, razionalizzare e rendere efficace la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo (le porte delle aule dovranno rimanere aperte), si dispone che detta vigilanza in orario definitivo venga effettuata dai docenti secondo la seguente turnazione:





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

- Docenti della terza ora vigileranno in classe;
- Docenti della quarta ora, non impegnati in servizio a vigilare durante la terza ora, vigileranno nei corridoi e nelle aree di pertinenza della scuola e provvederanno ad identificare gli studenti che non osservassero il divieto di fumo (annotandone il nome, il cognome e la classe) e a comunicare i dati a uno dei docenti preposti all'applicazione del divieto e previsti nella Disposizione del D.S. sul divieto di fumo. Nello spirito di una concreta educazione al rispetto delle regole e alla tutela della salute, la segnalazione nominativa consentirà di limitare le eventuali sanzioni solo a chi reitererà l'inosservanza del divieto. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre che sul corridoio di competenza e sull'atrio, anche sui bagni (spazio antistante le porte). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza previo avviso al DSGA.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA- USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che i collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

6. VIGILANZA SUGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La vigilanza sugli alunni con disabilità particolarmente gravi, imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall'assistente ad personam o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico individuato.

7. VIGILANZA DURANTE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma nel rapporto di un docente ogni quindici), tranne eventuali deroghe stabilite dal Dirigente Scolastico. In caso di partecipazione di un alunno con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore.

8. VIGILANZA DURANTE L'ASSEMBLEA DI CLASSE.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974;
- Decreto legislativo n. 297/1994, artt. 12, 13, 14





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

• Circolare ministeriale 312/1979, par. I

I docenti, se invitati a uscire dalla classe, sostano davanti la porta della stessa classe in cui si sta svolgendo l'assemblea al fine di poter garantire la vigilanza e di intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

SI RACCOMANDA AI DOCENTI.

- Di rispettare e fare rispettare le misure anticovid.
- Di concedere agli allievi il permesso di uscire dall'aula durante la lezione solo nei casi di effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta.
- I docenti sono tenuti ad annotare sul registro di classe l'ora di uscita, di entrata e la motivazione dell'uscita dello studente;
- Non è, pertanto, prassi opportuna, né corretta, consentire agli studenti di lasciare l'aula dopo aver finito una verifica e di sostare nei corridoi a gruppi. È solo il caso di rammentare che l'alunno fuori dall'aula per qualsiasi motivo è sempre sotto la diretta responsabilità del docente in servizio nella classe.
- Di adoperarsi affinché gli alunni durante le lezioni si comportino in modo rispettoso e bene educato e tale da non arrecare disturbo.
- Di ricordare agli alunni che la scuola è una comunità dove ci si educa e ci si forma e dove si esercita la buona educazione nel modo di parlare e di comportarsi.
- Gli studenti sono perciò tenuti a un atteggiamento consono, ma è dovere degli insegnanti, che sono in primis educatori, richiamare al rispetto di cose, persone e sensibilità. E' solo il caso di ricordare che il docente col suo modo di parlare e di comportarsi rappresenta un esempio per gli alunni.
- Di abituare gli alunni a considerare aule, arredi, bagni e strumentazioni come patrimonio di tutti da mantenere e salvaguardare con senso civico.
- Di controllare che i banchi, le aule e gli spazi occupati vengano lasciati in ordine e puliti.
- Di vigilare affinché gli spostamenti degli allievi all'interno dell'Istituto e l'uscita al termine delle lezioni avvengano ordinatamente.

SI RACCOMANDA AI COLLABORATORI SCOLASTICI –

- Di collaborare con gli insegnanti per assicurare un'efficiente organizzazione in tutti i momenti della giornata scolastica. –
- Di assicurarsi che, durante lo svolgimento delle lezioni, l'ingresso sia costantemente presidiato come del resto gli atri e i corridoi. –
- Di potenziare la sorveglianza durante i cambi d'ora e l'intervallo. –
- Di sollecitare gli alunni a rientrare nelle aule dopo l'intervallo. –
- Di non permettere l'accesso ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

VIGILANZA "EDUCATIVA E FORMATIVA"

Oltre alla vigilanza sull'incolumità degli studenti e al rispetto della presente Direttiva e del Regolamento interno, si ritiene doveroso richiamare tutto il personale, e in particolar modo i docenti, agli aspetti relazionali che sono lo specifico della comunità scolastica, la quale educa e forma alla





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

vita associata civilmente intesa. In particolare, eventuali comportamenti degli alunni in cui si rilevassero tratti di discriminazione, di bullismo o una generica mancanza di rispetto che disattenda la dignità della persona andranno prevenuti e corretti mediante un'azione educativa attenta e costante. Situazioni reiterate e di una certa gravità dovranno essere segnalate all'Ufficio di Dirigenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

